



Comune di Albissola Marina

Provincia di Savona

Regolamento dei Servizi Mortuari e Cimiteriali

Approvato con delibera del C.C. n. 24 del 19/09/2018

Sommario

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 - Oggetto del regolamento e normativa di riferimento	4
Art. 2 - Competenze	5
CAPO II - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO E TRATTAMENTI SUL CADAVERE.....	5
Art. 3 - Autorizzazioni di Stato civile - Denuncia delle cause di morte ed accertamento dei decessi	5
Art. 4 - Cura della salma e disposizioni sui funerali.....	6
Art. 5 - Periodo di osservazione	6
Art. 6 - Deposito di osservazione – obitorio – camera ardente	7
Art. 7 - Imbalsamazione	7
Art. 8 - Iniezioni conservative e controllo sanitario sui feretri	8
Art. 9 - Rilascio di cadaveri a scopo di studio	8
CAPO III - ATTIVITÀ FUNEBRE.....	8
Art. 10 - Attività funebre	8
Art. 11 - Feretri.....	9
Art. 12 - Chiusura del feretro	9
Art. 13 - Trasporto funebre	10
Art. 14 - Trasporti funebri gratuiti e a pagamento.....	11
Art. 15 - Trasporti di resti mortali, parti anatomiche riconoscibili e prodotti abortivi.....	11
Art. 16 - Trasporto di urne cinerarie e cassette di resti ossei	12
Art. 17 - Modalità per l'attività funebre e orari	12
Art. 18 - Autorizzazione al trasporto funebre	13
Art. 19 - Passaporto mortuario	14
CAPO IV – CIMITERI.....	14
Art. 20 - Cimiteri Comunali.....	14
Art. 21 - Orario di apertura dei Cimiteri Comunali e riti funebri	15
Art. 22 - Gestione dei cimiteri	15
Art. 23 - Servizio di custodia.....	15
Art. 24 - Operazioni cimiteriali e attività amministrative	15
Art. 25 - Ammissione nelle strutture cimiteriali.....	16
Art. 26 - Camera mortuaria	17
Art. 27 - Ossario comune.....	17
Art. 28 - Cinerario comune o “Giardino del ricordo”	17
Art. 29 - Costruzione di Cimiteri e Piano Cimiteriale	17
CAPO V – SEPOLTURE	18
Art. 30 - Registro delle sepolture	18
Art. 31 - Autorizzazione alla inumazione ed alla tumulazione.....	18
Art. 32 - Inumazione.....	19
Art. 33 - Tumulazione	20
Art. 34 - Tumulazioni provvisorie	21
Art. 35 - Progettazione e costruzione di sepolture private - “Sepolcri di Famiglia”	22
Art. 36 - Manutenzione dei sepolcri.....	23
CAPO VI – DISPOSIZIONI PER LA CREMAZIONE, DISPERSIONE E AFFIDAMENTO DELLE CENERI ...	23
Art. 37 - Riferimenti normativi	23
Art. 38 - Crematorio	24
Art. 39 - Creazione.....	24
Art. 40 - Urne cinerarie.....	25

Art. 41 - Affidamento delle ceneri.....	25
Art. 42 - Dispersione delle ceneri.....	26
CAPO VII – OPERAZIONI CIMITERIALI E DISPOSIZIONI GENERALI	28
Art. 43 - Riserva di competenza	28
Art. 44 - Esumazioni ordinarie.....	28
Art. 45 - Esumazioni straordinarie.....	29
Art. 46 - Estumulazioni	29
Art. 47 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento.....	30
Art. 48 - Oggetti da recuperare	31
Art. 49 - Pulizia dei Cimiteri e cura del verde cimiteriale.....	31
Art. 50 - Manutenzione degli impianti cimiteriali	31
Art. 51 - Servizio di luci votive	32
Art. 52 - Disciplina dell'ingresso nei Cimiteri	32
Art. 53 - Divieti di atti e comportamenti.....	33
Art. 54 – Cerimonie, celebrazioni, riti religiosi.....	34
CAPO VIII – CONCESSIONI CIMITERIALI	34
Art. 55 - Sepulture private.....	34
Art. 56 - Diritto d'uso nelle sepolture private	35
Art. 57 - Modalità di assegnazione delle concessioni	35
Art. 58 - Concessione di loculi e cellette	36
Art. 59 - Concessione di permessi di costruzione e di sepoltura per famiglia e comunità.....	37
Art. 60 - Durata delle concessioni	37
Art. 61 - Subentro nella titolarità di una concessione	37
Art. 62 - Rinuncia a concessione cimiteriale e relativi rimborsi.....	38
Art. 63 - Decadenza di concessione cimiteriale	39
Art. 64 - Revoca di concessione cimiteriale	39
Art. 65 - Estinzione di concessione cimiteriale.....	39
Art. 66 - Scadenzario delle concessioni.....	40
Art. 67 - Concessioni perpetue.....	40
CAPO IX – ORNAMENTI FUNEBRI	40
Art. 68 - Iscrizioni e ornamenti sulle lapidi.....	40
Art. 69 - Ornamenti di tombe in campo di inumazione	41
CAPO X – DITTE PRIVATE ED IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI.....	41
Art. 70 - Autorizzazioni per lavori di imprese private	41
Art. 71 - Prescrizioni e modalità da seguire nell'esecuzione dei lavori privati	42
Art. 72 - Sospensione dei lavori privati	42
Art. 73 - Vigilanza su lavori privati.....	43
Art. 74 - Funzioni delle imprese di Onoranze funebri.....	43
Art. 75 - Imprese di Onoranza funebri: divieti	43
CAPO XI – DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI	44
Art. 76 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento	44
Art. 77 - Concessioni pregresse	44
Art. 78 - Cautele	45
Art. 79 - Vigilanza	45
Art. 80 - Sanzioni	45
Art. 81 - Tutela dei dati personali.....	45

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**Art. 1 - Oggetto del regolamento e normativa di riferimento**

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare i servizi, in ambito comunale, connessi con la cessazione della vita dei cittadini e dunque le attività di polizia mortuaria, dei trasporti funebri, di costruzione, ristrutturazione, manutenzione, gestione e custodia dei Cimiteri, di luci votive, di concessione di aree e manufatti destinati alle sepolture, di lavori privati nei cimiteri, delle imprese di pompe funebri.
Tutto ciò nel rispetto e in attuazione delle norme statali e regionali vigenti in materia, che in questa sede, pur opportunamente raccordate e coordinate con la specifica normativa comunale, si intendono integralmente richiamate per quanto applicabili. In particolare, si riportano di seguito i principali riferimenti normativi:
 - D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 *“Approvazione del regolamento di Polizia Mortuaria”*;
Circolare esplicativa del Ministero della Sanità del 24.06.1993 n. 24;
 - Circolare esplicativa del Ministero della Sanità del 31.07.1998 n. 10;
 - D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante *“Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile”*;
 - Legge 30.03.2001 n. 130 *“Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”*;
 - art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 27/12/2000, n. 392, convertito dalla legge 8 febbraio 2001 n. 26, recante *“Disposizioni urgenti in materia di enti locali”*;
 - Testo unico delle leggi sanitarie approvate con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;
 - Deliberazione della Giunta Regionale 14 marzo 2002, n. 258 *“Autorizzazione in materia di polizia mortuaria”*;
 - Legge Regione Liguria 4 luglio 2007, n. 24 *“Disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri”* e ss.mm.ii.;
 - Regolamento Regionale 11 marzo 2008, n. 1 *“Regolamento in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 04.07.2007, n. 24”*;
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono integrate con le eventuali modifiche che dovessero intervenire nelle normative nazionali e regionali alle quali le stesse si richiamano.
3. Gli uffici comunali e i soggetti privati ai quali il presente regolamento affida compiti e servizi inerenti il decesso e la sepoltura di persone sono chiamati a svolgerli secondo i criteri della buona amministrazione e con la considerazione dello stato di particolare disagio causato dall'evento luttuoso tenendo conto del rispetto delle convinzioni religiose, morali e culturali espresse da chi provvede per le esequie.
4. Il Comune assicura la più ampia agibilità alle cerimonie e ai riti funebri nella consapevolezza di tutelare in tal modo anche i diritti inviolabili dell'uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.

Art. 2 - Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, e dagli altri organi comunali nel rispetto dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e dell'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2011 n. 165 e successive modificazioni.

CAPO II - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO E TRATTAMENTI SUL CADAVERE

Art. 3 - Autorizzazioni di Stato civile - Denuncia delle cause di morte ed accertamento dei decessi

1. Le norme relative alla dichiarazione, all'avviso di morte ed all'accertamento del decesso sono previste dall'Ordinamento per lo stato Civile D.P.R. n. 396/2000 e dal Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. n. 285/1990.
2. La denuncia delle cause di morte - redatta su apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica - è effettuata entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso, dal medico curante e in caso di sua assenza da colui che lo sostituisce.
3. In caso di riscontro diagnostico o autopsia, la denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico che esegue detti accertamenti.
4. L'accertamento di morte - è effettuato:
 - a) dal Direttore sanitario o medico suo delegato, quando il decesso avvenga in una struttura sanitaria di ricovero, assistenziale o residenziale, pubblica o privata che eroga prestazioni in regime di ricovero o in una struttura socio-sanitaria;
 - b) dal Medico incaricato delle funzioni di necroscopo dalla competente ASL., individuato fra i medici dipendenti o convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, in caso di decesso in abitazione privata o altro luogo non rientrante nella lettera a).
5. La visita necroscopica deve essere effettuata non prima di quindici ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli artt. 8, 9 e 10 del D.P.R. 285/1990, e comunque non dopo le trenta ore.
6. Ove risulti o sorga comunque il sospetto, che la morte non sia dovuta a causa naturale, deve essere trasmesso immediato rapporto all'Autorità Giudiziaria, alla quale compete il rilascio del nulla-osta al seppellimento, nonché a quella di Pubblica Sicurezza.
7. L'Ufficiale di stato civile, dopo aver acquisito il certificato necroscopico, +rilascia l'autorizzazione al seppellimento secondo le norme dell'Ordinamento di Stato Civile, salvo i casi dipendenti da reato per i quali occorre il nulla osta dell'Autorità Giudiziaria. Per la cremazione si applica quanto previsto dalle normative vigenti e dal presente Regolamento. In

caso di rinvenimento di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane si seguono le procedure di legge.

Art. 4 - Cura della salma e disposizioni sui funerali

1. Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto in quanto e in qualunque forma espressa, purché non in contrasto con le disposizioni di legge, anche in termini di individuazione della persona che disporrà della salma e dei funerali.
2. In mancanza di disposizioni del defunto, le stesse possono essere date dai soggetti nell'ordine in appresso indicato: coniuge, componente dell'Unione Civile o, in difetto, il parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile - eredi testamentari istituiti qualora non rientranti nelle precedenti categorie o da persona convivente *more uxorio* o altro soggetto interessato, purché non si oppongano altri aventi titolo.
3. In caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, deve essere acquisita la volontà della maggioranza assoluta degli stessi.
4. In caso di controversie fra gli interessati, il Comune resta estraneo all'azione che ne consegue limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o di intervento di sentenza definitiva del Giudice. La salma, fino alla risoluzione della controversia, viene temporaneamente depositata in obitorio (o camera mortuaria) o tumulata provvisoriamente a spese dei soggetti interessati.

Art. 5 - Periodo di osservazione

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il Medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni.
2. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il Medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti da comma precedente.
3. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Medico incaricato dall'ASL competente, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

4. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità il Medico incaricato dall'ASL competente adotta le misure cautelative necessarie.

Art. 6 - Deposito di osservazione – obitorio – camera ardente

1. Il Comune provvede, *anche in forma convenzionata con altri enti*, al deposito di osservazione e al deposito mortuario in locali idonei nell'ambito del cimitero. In mancanza di deposito di osservazione funziona come tale la camera mortuaria situata presso il Cimitero Brogia.
2. Il deposito di osservazione e l'obitorio hanno le funzioni, rispettivamente individuate dagli artt. 12 e 13 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.
3. Nel locale di osservazione sono ricevute le salme di persone:
 - decedute in abitazioni anguste o inadatte o nelle quali non sia comunque conveniente mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - decedute per qualsiasi causa sulla pubblica via o in luogo pubblico;
 - sconosciute, di cui debba farsi esposizione per il riconoscimento.
4. L'ammissione ai locali di osservazione è disposta dal Medico incaricato dall'ASL competente o dall'Autorità Giudiziaria.
5. La Camera ardente ha la funzione di ricevimento, conservazione ed esposizione di salme per il commiato da parte di familiari, amici o di chiunque voglia rendere omaggio alla salma.
6. La Camera ardente può essere allestita presso la Camera mortuaria situata al Cimitero Brogia o in altro luogo pubblico o privato, previa autorizzazione del Gestore.
7. L'ammissione nella Camera ardente è autorizzata sulla scorta di apposita certificazione rilasciata dal Medico incaricato dall'ASL ed il trasporto deve essere effettuato secondo quanto indicato dall'art. 17 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.

Art. 7 - Imbalsamazione

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione ai sensi degli artt. 8, 9, 10 e 11 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.
2. Per far eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco, attraverso l'Ufficio Stato Civile, che la rilascia previa presentazione di:
 - a) dichiarazione di medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende seguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;

- b) certificazione in carta libera redatta dal medico curante e dal medico necroscopo, con parere vincolante espresso da parte del servizio di Medicina Legale dell'ASL territorialmente competente, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

Art. 8 - Iniezioni conservative e controllo sanitario sui feretri

1. La rispondenza del feretro alle prescrizioni stabilite dall'art. 30 del D.P.R. n. 285/1990, nonché, in caso di decesso dovuto a malattie infettive/diffusive, a quanto prescritto dagli artt. 18 e 25, ed infine l'avvenuto trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 è stato delegato, con deliberazione n. 285 del 20/03/2003 del Direttore Generale dell'ASL N. 2 Savonese, al personale delle Imprese di Pompe Funebri.
2. Le verifiche suddette saranno effettuate da personale dipendente dall'ASL solo nel caso in cui il servizio funebre sia gestito da Imprese con sede al di fuori del territorio dell'ASL n. 2.

Art. 9 - Rilascio di cadaveri a scopo di studio

1. Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca ed insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione al Comune, che rilascia l'autorizzazione al trasporto, previo assenso e a spese dell'istituto ricevente.

CAPO III - ATTIVITÀ FUNEBRE

Art. 10 - Attività funebre

1. Ai sensi dell'art. 6 bis della legge regionale n. 24/2007, per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura le seguenti prestazioni e forniture:
 - a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
 - b) vendita di casse mortuarie e altri articoli funebri;
 - c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio.
2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune in cui ha sede il soggetto esercente.
3. È vietata l'attività di procacciamento ai fini del conferimento dell'incarico per lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori, all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture sociosanitarie e socioassistenziali pubbliche o private accreditate, nonché nei locali di osservazione delle salme e nelle aree cimiteriali.
4. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre non possono:

- a) gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie e sociosanitarie;
- b) effettuare denuncia della causa di morte o accertamento di morte;
- c) gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione.

Art. 11 - Feretri

- 1. Nessun cadavere può essere sepolto, se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui agli artt. 30, 75, 77 del D.P.R. n. 285/1990.
- 2. Il cadavere è collocato nella cassa rivestito con abiti o decentemente avvolto in lenzuola.
- 3. Nel feretro deve essere racchiusa una sola salma; solo mamma e neonato, o neonati gemelli, morti in concomitanza del parto, possono essere deposti nella stessa bara.
- 4. La chiusura del feretro è effettuata con attestazione dell'identità del defunto e apposizione dei sigilli, dagli addetti al trasporto che ne attestano la regolare esecuzione così come l'osservanza delle norme previste per il trasporto.
- 5. I feretri destinati all'inumazione devono essere conformi a quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. n. 285/1990 e devono essere verniciati con prodotti ecologici.
- 6. I feretri destinati alle tumulazioni devono essere conformi alle prescrizioni dell'art. 77 del D.P.R. n. 285/1990.
- 7. Il Comune di Albissola Marina fornisce gratuitamente la cassa di cui al comma 5 per le salme di persone appartenenti a famiglie indigenti o bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. In quest'ultima ipotesi si procederà al recupero delle spese, qualora ne ricorrano i presupposti, nei confronti dei soggetti obbligati al mantenimento. Lo stato d'indigenza o di bisogno è verificato e attestato dai Servizi Sociali Comunali sulla scorta delle informazioni desunte dall'attestazione ISEE in corso di validità allo scopo prodotta dai parenti del defunto.

Art. 12 - Chiusura del feretro

- 1. La chiusura del feretro non può avvenire prima che sia trascorso il periodo di osservazione di cui all'art. 5 del presente regolamento.
- 2. All'atto della chiusura del feretro, l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione mediante un verbale.
- 3. Il verbale di chiusura feretro deve riportare anche una immagine campione del sigillo applicato, deve sempre seguire la salma nei suoi spostamenti e deve essere consegnato al personale addetto al ricevimento del feretro presso i cimiteri comunali o presso il crematorio.

4. Il feretro deve essere riconoscibile tramite apposizione di idonea targhetta (a cura dei soggetti esercenti attività funebre) riportante nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto in esso contenuto.

Art. 13 - Trasporto funebre

1. Il trasporto funebre è disciplinato dal Cap IV del D.P.R. 285/1990 “Regolamento nazionale di polizia mortuaria”, dalle altre norme vigenti in materia nonché dal presente Regolamento.
2. Il trasporto funebre è considerato servizio pubblico a domanda individuale, come stabilito dal Ministero dell’Interno D.M. 31/12/1983.
3. Il trasporto funebre, ovvero ogni trasferimento di cadavere dal luogo di decesso o di rinvenimento fino all’obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, ai depositi di osservazione, alle strutture per il commiato, al luogo di onoranze funebri compresa l’abitazione privata, ai cimiteri comunali o al crematorio, è svolto esclusivamente con l’utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, nel rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Nella nozione di trasporto funebre sono altresì compresi la raccolta e il collocamento del cadavere nel feretro, il prelievo di quest’ultimo con il relativo trasferimento e la consegna al personale incaricato della sepoltura o della cremazione.
Sono escluse dalla attività di trasporto funebre tutte le operazioni di trasferimenti interni al luogo di decesso, ove questo avvenga in struttura sanitaria o di ricovero, case di cura e di riposo, svolte solo da personale dalle medesime incaricato.
4. Possono svolgere il servizio di trasporto funebre i soggetti esercenti attività funebre in conformità al presente regolamento ed alla vigente normativa regionale e nazionale. Il trasporto funebre è effettuato in modo da garantire il decoro del servizio e pertanto le imprese funebri accertano, prima dell’uscita dalle rimesse, che personale, mezzi e accessori, siano in ordine e in condizioni tali da lasciar presumere che non possano accadere incidenti o ritardi nel servizio.
5. I mezzi per i trasporti funebri devono essere dotati di un comparto destinato al feretro, nettamente separato dal posto di guida, rivestito internamente di lamiera metallica, o altro materiale impermeabile, lavabile e disinfettabile, ed attrezzati con idonei sistemi che impediscano lo spostamento del feretro durante il trasporto.
6. Il proprietario del mezzo predispone un piano di autocontrollo, a disposizione degli organi di vigilanza, ed annota su apposito registro costantemente aggiornato il luogo di ricovero per la pulizia e sanificazione e la registrazione di tutte le operazioni effettuate.
7. Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco in osservanza delle norme dei regolamenti locali.
Esse debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri stessi.

Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi, l'idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dal coordinatore sanitario della unità sanitaria locale competente.⁽¹⁾

8. Il trasporto di salma deve essere effettuato di norma da tre necrofori e dal conducente necroforo. Il trasporto di cadaveri di cui la pubblica autorità abbia disposto la rimozione potrà avvenire anche a mezzo di un contenitore rigido di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile; in alternativa è consentito per tali trasporti l'uso delle normali casse in legno purché il cadavere venga racchiuso in contenitori flessibili in plastica biodegradabile.
9. Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 285/1990. Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili dovranno in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660 e chiusura con saldatura a fuoco, recante il nome e cognome del defunto.

Art. 14 - Trasporti funebri gratuiti e a pagamento

1. Il servizio di trasporto funebre è da considerare servizio pubblico:
 - Gratuito per il cittadino soltanto nei casi di trasporti funebri di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.
 - A domanda individuale a pagamento per tutti gli altri trasporti funebri, soggetti quindi a pagamento.
2. Anche l'onere del trasporto nei casi di recupero salma o di trasferimento dal luogo di decesso, nel caso che l'ambiente domestico non sia idoneo, all'obitorio o al deposito di osservazione è a carico dei familiari del defunto secondo l'art. 1, comma 7 bis, del D.L. 392 del 27/12/2000 convertito con modificazioni in legge n. 26/2001.
3. Ai fini dell'applicazione del trasporto gratuito si rimanda a quanto previsto dall'art. 11, comma 7 del presente regolamento.

Art. 15 - Trasporti di resti mortali, parti anatomiche riconoscibili e prodotti abortivi

1. Il trasporto esterno al cimitero dei resti mortali, come definiti dall'art. 3, 1° comma lett. b) del D.P.R. n. 254 del 15/07/2003, deve avvenire, previa apposita autorizzazione del competente Servizio comunale, dentro specifici contenitori mediante carro chiuso, tale da garantire un trasporto, anche plurimo, in condizioni di sicurezza sotto il profilo igienico-sanitario.
2. La modalità di trasporto di cui al comma 1. si applica pure, previa autorizzazione rilasciata dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, ai trasporti di prodotti abortivi di cui all'art. 7, comma 2 del D.P.R. n. 285/1990 e delle parti anatomiche riconoscibili di cui all'art. 3, 1° comma lett. a) del D.P.R. n. 254 del 15/07/2003.

¹ Art. 21 del D.P.R. 285/1990

3. Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di parti anatomiche riconoscibili, le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione sono rilasciate dall'ASL competente per territorio.

Art. 16 - Trasporto di urne cinerarie e cassette di resti ossei

1. Il trasporto di urne cinerarie o di cassette di resti ossei può essere svolto da chiunque purché in possesso di apposita autorizzazione del competente Servizio comunale, con obbligo di destinazione dell'urna o della cassetta in ossequio alle norme vigenti.

Art. 17 - Modalità per l'attività funebre e orari

1. Il Sindaco disciplina le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a:
 - a) orari di svolgimento dei servizi;
 - b) orari di arrivo ai cimiteri;
 - c) giorni di sospensione dell'attività funebre.
2. La richiesta del trasporto funebre, indicante giorno, ora e destinazione dello stesso, è presentata da un familiare del defunto o da un'Impresa di Onoranze Funebri incaricata, all'Ufficio di Stato Civile che avrà cura di trasmettere apposita comunicazione al gestore dei servizi cimiteriali ed all'Ufficio di Polizia Locale, per gli adempimenti di relativa competenza. Lo svolgimento dei funerali avviene nelle fasce orarie allo scopo prestabilite. I richiedenti, comprese le Imprese di Onoranze Funebri, effettueranno opzione di scelta indicando la fascia oraria preferita tra quelle disponibili, nel rispetto di quanto previsto nella disposizione specifica.
3. I cortei funebri, che hanno inizio dal luogo ove si trova la salma, sono consentiti in tutto il territorio comunale percorrendo la via più breve e meno frequentata, procedendo a velocità normale ed osservando le norme sulla viabilità, prevedendo un tragitto senza soste fino alla destinazione per la sepoltura, oppure con soste presso i luoghi di culto o presso le strutture per il commiato per la celebrazione di funzioni religiose o civili, senza ulteriori interruzioni da persone, veicoli od altro.
4. In caso di particolari esigenze cerimoniali, il trasporto può essere effettuato senza l'uso di auto funebre. In tale caso è comunque necessaria la presenza di un numero sufficiente di addetti per assicurare il trasporto manuale del feretro, nel rispetto della vigente normativa sulla sicurezza e sulla tutela della salute nei luoghi di lavoro. L'autorizzazione a tale forma di trasporto funebre deve essere rilasciata dal Responsabile del Servizio Cimiteriale previa comunicazione al Responsabile del Servizio di Polizia Locale per l'adozione delle misure di competenza.
5. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, casa di cura, di ricovero, ecc., a richiesta dei familiari il Comune può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa

dell'abitazione ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata per le esequie. Il predetto trasferimento, anteriore al funerale, viene eseguito in forma privata, senza corteo.

6. Le attività di sepoltura sono svolte dal Comune ed hanno inizio di norma con l'arrivo del feretro o dell'urna al cancello di ingresso principale del cimitero. Qualora consentito dalla morfologia della struttura cimiteriale, l'auto funebre potrà accedervi ed è tenuta alla esecuzione di corteo a passo d'uomo dall'ingresso del cimitero sino al luogo più prossimo a quello della sepoltura, secondo le disposizioni impartite dal Servizio Cimiteriale.
6. A tutela del corretto svolgimento dei pubblici servizi di trasporto e onoranza funebre è vietato:
 - a) effettuare trasporti funebri in assenza dell'autorizzazione al trasporto che deve accompagnare la salma lungo tutto il percorso ed essere consegnata al cimitero di destinazione;
 - b) non rispettare gli orari fissati dagli uffici comunali per l'arrivo della salma;
 - c) utilizzare ascensori per la movimentazione della salma in stabili adibiti a civile abitazione;
 - d) movimentare manualmente il feretro utilizzando meno di quattro operatori per salme di persone di età superiore ai dieci anni.

Art. 18 - Autorizzazione al trasporto funebre

1. L'autorizzazione al singolo trasporto funebre di salma da effettuarsi all'interno del territorio comunale o diretto ad altro Comune è rilasciata dal competente Ufficio del Comune di Albissola Marina all'Impresa in possesso dei requisiti previsti incaricata dai familiari del defunto.
2. Il trasporto è consentito nei luoghi indicati nell'autorizzazione e nel rispetto degli orari ivi indicati.
3. L'autorizzazione al trasporto è corredata dal permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale di Stato civile, l'apposizione dei sigilli mediante ceralacca e timbro riportante il nome del Comune che autorizza l'esercente l'attività funebre e il numero identificativo dell'autorizzazione; l'osservanza delle norme previste per il trasporto, a norma del Cap IV del D.P.R. 285/1990.
4. L'autorizzazione al trasporto di resti mortali, ceneri e resti ossei, sia nel territorio comunale che fuori di esso, è rilasciata dal Servizio competente del Comune di partenza.
5. Il trasporto di salme nel cimitero di altro Comune è autorizzato dal competente Ufficio del Comune di Albissola Marina a seguito di domanda degli interessati. La domanda deve essere corredata dell'autorizzazione al seppellimento; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento e ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

6. Le salme provenienti da altro comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al Cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati.
7. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico atto dal Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 19 - Passaporto mortuario

1. Il rilascio dell'autorizzazione per il trasporto di salma diretti o provenienti da uno Stato estero aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 10 luglio 1937, n. 1379, sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.
2. La Convenzione internazionale di Berlino non si applica al trasporto delle ceneri e dei resti completamente mineralizzati fra gli Stati aderenti. In questi casi sarà il Responsabile del Servizio competente a rilasciare l'autorizzazione al trasporto ⁽²⁾.
3. Nei rapporti con gli Stati non aderenti alla Convenzione di Berlino si applicano le norme del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R.n.285/1990.
4. Le procedure e la documentazione relative ai trasporti funebri internazionali sono dettagliatamente descritte al paragrafo 8 della circolare del Ministero della Sanità n. 24/1993. La Regione Liguria, con delibera di Giunta n. 258 del 14/03/2002, ha demandato la competenza ai Sindaci per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/1990.

CAPO IV – CIMITERI

Art. 20 - Cimiteri Comunali

1. I Cimiteri soggetti all'applicazione del presente regolamento sono quelli esistenti e precisamente:
 - il **Cimitero “Brogia”** – Via delle Rogazioni: dove ha sede il locale adibito a camera mortuaria;
 - il **Cimitero “Luccoli”** - Via Luccoli: Inserito nell'elenco della Regione Liguria come opera pubblica soggetta a vincolo architettonico ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

² Circolare Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24, par. 8

Art. 21 - Orario di apertura dei Cimiteri Comunali e riti funebri

1. Con apposita ordinanza del Sindaco sono regolamentati:
 - L'orario di apertura e la disciplina di ingresso nei Cimiteri;
 - Ogni altra norma relativa a particolari divieti;
 - I riti funebri.

Art. 22 - Gestione dei cimiteri

1. Il Comune, laddove non intenda procedere alla gestione diretta, può affidare la gestione dei cimiteri nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente.
2. La gestione dei cimiteri è incompatibile con l'attività funebre e con l'attività commerciale marmorea e lapidea interna ed esterna al cimitero.

Art. 23 - Servizio di custodia

1. In ogni Cimitero è assicurato il servizio di custodia, inteso come il complesso delle operazioni e delle attività amministrative di cui agli artt. 52 e seguenti del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990, più precisamente elencate nell'art. 24 del presente regolamento.
2. Ogni operazione compiuta all'interno dei Cimiteri relativa a inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, cremazioni, traslazioni di salme, resti o ceneri, è riservata esclusivamente al personale del soggetto gestore dei servizi cimiteriali, a ciò espressamente incaricato e deve risultare giornalmente negli appositi registri previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria succitato.

Art. 24 - Operazioni cimiteriali e attività amministrative

1. Spetta al Comune, anche tramite soggetto gestore, lo svolgimento di tutte le operazioni connesse alla gestione dei Cimiteri fra cui, a titolo esemplificativo, sono ricomprese le seguenti attività:
 - a) Operazioni cimiteriali in senso stretto:
 - inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, traslazioni con apertura e chiusura di botole, costruzione e abbattimento dei muri di tamponamento dei loculi in avelli comunali o colombari;
 - operazioni connesse con l'uso dei locali speciali (es: camera mortuaria, cappella di culto); delineaione dei campi di sepoltura, predisposizione degli scavi, sistemazione degli inerti residui;
 - b) altre operazioni quali:
 - la pulizia dei locali, delle aree e delle strutture ad accesso libero;
 - lo sgombero della neve dalle aree pubbliche interne e di pertinenza cimiteriale;

- la manutenzione e la cura del verde pubblico;
 - la gestione dell'impianto delle luci votive;
 - lo smaltimento appropriato dei rifiuti non classificati come speciali e di quelli classificati speciali riguardanti l'attività di esumazione ed estumulazione;
 - la manutenzione degli edifici, degli impianti e delle aree ad accesso libero;
- c) attività di vigilanza e controllo consistente:
- nell'apertura e chiusura dei cimiteri, anche con sistemi automatici telecomandati;
 - nel controllo sulle imprese private autorizzate all'esecuzione di lavori;
 - nel controllo dello stato di conservazione sia dei beni pubblici che di quelli privati a tutela della pubblica incolumità;
 - nel controllo della conformità delle opere realizzate dai privati rispetto ai progetti approvati;
- d) attività amministrative connesse al settore.

Art. 25 - Ammissione nelle strutture cimiteriali

1. Nei Cimiteri comunali sono accolti, salvo che sia richiesta altra destinazione, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di razza o di religione, per ricevere adeguata sepoltura, i cadaveri, i resti mortali, i resti ossei, le ceneri delle persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevuti i cadaveri, i resti mortali, i resti ossei, le ceneri:
 - delle persone concessionarie, o aventi diritto, nel Cimitero di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
 - delle persone nate nel Comune di Albissola Marina;
 - delle persone già residenti in Albissola Marina per almeno 7 anni;
 - delle persone che abbiano trasferito la residenza in altro Comune a seguito di ricovero presso istituti socio-sanitari o assistenziali;
 - delle persone il cui coniuge, componente dell'Unione civile, convivente *more uxorio*, ascendenti o discendenti in linea retta di qualunque grado, fratello o sorella siano residenti nel Comune di Albissola Marina o siano seppelliti in uno dei Cimiteri comunali.
3. Sono altresì accolte le parti anatomiche riconoscibili di cui all'art. 3 del DPR n. 254/2003 nonché i prodotti del concepimento, secondo le indicazioni stabilite dall'art. 7 del DPR n. 285/1990.
4. La Giunta Comunale potrà ammettere nel cimitero, alle condizioni che stabilirà con apposito atto, persone decedute che si sono distinte per particolari meriti e benemerenze in ambito culturale, scientifico, artistico, sportivo, sociale, civico e religioso, su richiesta dei soggetti di cui all'art. 4 del presente Regolamento
5. L'ammissione di salme nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal competente servizio comunale, dall'Autorità Giudiziaria, dal Medico necroscopo ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto.

Art. 26 - Camera mortuaria

1. Presso il Cimitero "Brogia" è disponibile una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento, aventi le caratteristiche previste dall'art. 65 del D.P.R. 285/1990.
2. Il locale di cui al comma 1, svolge anche la funzione di deposito di osservazione, previsto dall'art. 12 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990. In tale caso il corpo deve essere posto nelle condizioni di cui all'art. 11 e sottoposto alla sorveglianza di cui all'art. 12, comma 2 del citato D.P.R. 285/1990⁽³⁾.

Art. 27 - Ossario comune

1. In entrambi i cimiteri comunali è presente l'ossario comune.
2. L'ossario comune è il luogo destinato alla raccolta delle ossa completamente mineralizzate provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni nel caso in cui non siano richieste dai familiari per la collocazione in altra sepoltura.

Art. 28 - Cinerario comune o "Giardino del ricordo"

1. In attesa dell'approntamento nel cimitero di apposite aree destinate a cinerario comune o alla dispersione delle ceneri ai sensi dell'articolo 42, comma 5 del presente regolamento, le urne con le ceneri per le quali sono scelte queste forme di dispersione/conservazione sono temporaneamente depositate senza oneri in un loculo provvisorio a disposizione del Comune.

Art. 29 - Costruzione di Cimiteri e Piano Cimiteriale

1. La materia è disciplinata dalle disposizioni del capo X del Regolamento di Polizia Mortuaria D.R.P. 285/1990 e dalle altre vigenti norme in materia urbanistica.
2. Il Comune pianifica l'assetto interno dei cimiteri esistenti e le relative aree di rispetto attraverso l'approvazione da parte del Consiglio Comunale del Piano Cimiteriale, al fine di rispondere alle previsioni di sepoltura nell'arco dei venti anni successivi all'approvazione del piano stesso.
3. Con riferimento al Cimitero Luccoli, date le sue peculiarità storico-architettoniche e la presenza di concessioni perpetue, in caso di manutenzione straordinaria, si prevede l'istituzione di un'apposita Commissione mista Comune-Rappresentanti dei concessionari, la cui normativa di dettaglio viene demandata al Piano Cimiteriale.

³ Art. 64, comma 3, del D.P.R. 285/1990

CAPO V – SEPOLTURE

Art. 30 - Registro delle sepolture

1. Presso il Comune, che si avvale anche del soggetto gestore, è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni.
2. Il Registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai Cimiteri Comunali.
3. Ad ogni posizione nel registro corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nei piani cimiteriali.
4. Nel Registro viene annotata ogni sepoltura, in campo di inumazione o concessa in uso, singola o familiare, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
5. Il Registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - generalità del defunto o dei defunti;
 - l'indicazione della collocazione delle salme;
 - le operazioni cimiteriali che danno luogo ad introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri, con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.Inoltre, per la completezza delle informazioni, è opportuno indicare:
 - le generalità del concessionario o dei concessionari e quelle del primo intestatario ai fini di eventuali comunicazioni;
 - gli estremi dell'atto di concessione, suo oggetto e durata;
 - le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
6. Il registro delle sepolture può essere tenuto con modalità informatiche. Annualmente copia, anche su supporto informatico, è depositata presso l'archivio comunale.

Art. 31 - Autorizzazione alla inumazione ed alla tumulazione

1. L'autorizzazione per l'inumazione o la tumulazione di cadaveri, nati morti, feti e prodotti abortivi è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile secondo la normativa nazionale e regionale vigente.
2. In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate a sepoltura secondo le modalità indicate dal Comune ove ha sede la struttura sanitaria presso la quale è stato effettuato l'intervento di amputazione, con oneri a carico del richiedente.
3. In caso di necessità, il Comune di Albissola Marina potrà accogliere parti anatomiche riconoscibili e prodotti abortivi da avviare a sepoltura presso il campo di inumazione di uno dei cimiteri comunali, in base alla disponibilità degli spazi utili a discrezione dell'ufficio preposto ai cimiteri, purché deposti in cassette di legno di dimensione proporzionata all'esigenza e di spessore non inferiore a cm 1,00 con apposto in modo indelebile il nome di riferimento, da consegnare presso il luogo di inumazione - a cura ed onere della struttura sanitaria - all'operatore comunale incaricato. In caso di richiesta da parte degli aventi titolo,

ed in applicazione delle tariffe comunali in vigore qualora dovute, le parti anatomiche riconoscibili potranno essere tumulate.

Art. 32 - Inumazione

1. Le aree destinate all'inumazione (campi comuni) sono ubicate in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, tali da favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri o comunque in zone cimiteriali già riconosciute dal vigente Piano Regolatore. Il fondo della fossa per inumazione deve essere distante almeno 0,50 metri dalla falda freatica.
2. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e le fosse, chiaramente identificate, sono utilizzate cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
3. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a) sono comuni le inumazioni in campo comune;
 - b) sono private le inumazioni effettuate in aree in concessione.Attualmente sono disponibili solamente campi destinati alla sepoltura di cui alla lettera a).
4. La sepoltura per inumazione avrà la seguente durata:
 - campi comuni: anni 10
 - inumazioni individuali: anni 15.
5. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta con cippo fornito e messo in opera dal Comune di Albissola Marina, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici, portante un numero progressivo e sul quale, in assenza di interesse da parte dei parenti o aventi titolo del defunto, verrà indicato in maniera inalterabile nel tempo il nome, cognome data di nascita e di morte del defunto.
6. Le fosse per le sepolture ad inumazione, salvo deroghe solo per motivi di assetto idrogeologico, dovranno avere le seguenti caratteristiche:
 - per salme di oltre dieci anni di età: profondità non inferiore a 2 metri; nella parte più profonda devono avere la lunghezza di 2,20 metri e la larghezza di 0,80 metri ed una distanza l'una dall'altra di almeno 0,50 metri da ogni lato;
 - per salme di età inferiore ai dieci anni: profondità non inferiore a 2 metri; nella parte più profonda devono avere la lunghezza di 1,50 metri e la larghezza di 0,50 metri ed una distanza l'una dall'altra di almeno 0,50 metri da ogni lato;
 - per i nati morti e per i prodotti abortivi hanno misure adeguate alla dimensione del feretro;
 - per le parti anatomiche riconoscibili hanno misure adeguate all'esigenza, senza obbligo di distanze l'una dall'altra purché ad una profondità di almeno 0,70 metri;
 - per le urne cinerarie in tombe di famiglie ipogee a sistema di inumazione hanno misure adeguate all'esigenza, senza obbligo di distanza l'una dall'altra purché ad una profondità di almeno 0,70 metri, a condizione che non vi siano altre salme e/o resti mortali inumati nello stesso spazio.
7. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno - o di altro materiale purché biodegradabile comprese le parti decorative - e sepolto in fossa separata dalle altre.

8. Per le caratteristiche costruttive delle bare, anche per quelle provenienti dall'estero o da altro comune, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. n. 285/1990, con le specificazioni di cui alla Circolare Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24 ed agli eventuali successivi aggiornamenti.
9. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
10. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, giunti a destinazione, a cura dell'impresa funebre prima dell'inumazione, la cassa di zinco sarà opportunamente tagliata, anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
11. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa. È pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.
12. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde od a mezzo di meccanismo sicuro.
La fossa, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.
13. Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, a cura e spese delle famiglie o degli aventi causa, si possono deporre fiori e corone. Si possono, inoltre, installare ornamenti funebri come previsti dal Capo IX "Ornamenti funebri" del presente Regolamento.

Art. 33 - Tumulazione

1. Nei cimiteri sono realizzati complessi di sepoltura a tumulazione, ipogei od epigei, che possono prevedere più file e più colonne. Tali strutture possono contenere loculi per cadaveri, cellette ossario e nicchie cinerarie, l'ubicazione dei quali risulta indicata nelle planimetrie di ciascun cimitero, depositate presso gli uffici comunali.
I loculi o le cellette ossario o le nicchie cinerarie di nuova costruzione, o l'adattamento di manufatti già costruiti, dovranno essere conformi ai requisiti prescritti dalle vigenti norme in materia. Per loculi o cellette ossario o nicchie cinerarie ipogei sono richieste adeguate soluzioni costruttive tese a ridurre il pericolo di infiltrazioni.
2. Le sepolture a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dal successivo Capo VIII "Concessioni cimiteriali" del presente regolamento.
3. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, corrispondenti ai requisiti di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
4. La raccolta delle ossa umane e di altri resti mortali e la raccolta delle ceneri devono avvenire conformemente a quanto prescritto nella normativa statale e regionale vigente.

5. È consentita la collocazione di più cassette di resti ossei e di urne cinerarie in un unico tumulo, anche in presenza di feretro, fatta salva la verifica dello spazio sufficiente e secondo quanto di seguito specificato a titolo di esempio:

- un feretro e fino a 2 cassette di resti ossei oppure un feretro e fino a 4 urne cinerarie;

Nell'autorizzare la collocazione di più cassette o urne cinerarie in un unico tumulo, vengono tenute in considerazione le seguenti proporzioni:

- 1 feretro equivalente a 7 cassette di resti ossei
- 1 cassetta di resti ossei equivalente a 2 urne cinerarie

6. L'apertura di loculo o celletta o nicchia con feretro/cassettina/urna già deposto, ai fini della tumulazione di altre cassette ossario o cinerarie, è soggetta alle tariffe annualmente stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.

7. Nel caso in cui la collocazione di ulteriori cassette di resti ossei o di urne cinerarie non sia già stata prevista nella concessione originaria, la medesima verrà integrata con le nuove disposizioni e sarà soggetta al versamento della tariffa stabilita dalla Giunta comunale.

8. Sono a carico dei concessionari o degli aventi causa gli oneri per le iscrizioni sulle lapidi, la fornitura e l'apposizione di eventuali accessori ornamentali ed eventuali targhe alla memoria, che dovranno essere eseguite secondo le caratteristiche previste dal Capo IX "Ornamenti funebri" del presente Regolamento, purché non ne compromettano stabilità e staticità, e che non contrastino con disposizioni di legge e con il normale decoro. Nel caso di danni arrecati nell'esecuzione dei suddetti lavori, il concessionario dovrà risarcire il danno arrecato.

La manutenzione delle lapidi, delle epigrafi e degli accessori è a carico dei concessionari.

Art. 34 - Tumulazioni provvisorie

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro può provvisoriamente essere deposto in apposito loculo in avello comunale, previo pagamento del canone stabilito in tariffa per ogni anno o frazione di anno.
2. L'Amministrazione, con deliberazione della Giunta Comunale, provvede ad individuare la riserva dei loculi per le tumulazioni provvisorie. ⁽⁴⁾
3. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno per costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private, fino ad ultimazione dei lavori;
 - per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto approvato dai competenti Organi Comunali, fino ad ultimazione dei lavori di costruzione.
4. L'istituto della provvisorietà è altresì previsto nei seguenti casi:
 - quando sorga dubbio sul diritto di sepolcro o disposizione della salma;

⁴ Attualmente definita con delibera G.C. n. 51 del 02.05.2017

- quando il feretro sia destinato fuori Comune e il trasporto non possa effettuarsi entro una settimana. In questi due casi la durata della provvisorietà è di 3 mesi. Scaduto il termine e senza che l'interessato abbia provveduto alla sistemazione definitiva, ove non gli sia stata concessa una proroga, si provvederà, previa diffida, ad inumare il feretro in campo comune. Tale feretro, una volta inumato, non potrà essere nuovamente tumulato nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi, oppure destinato a cremazione.
4. La durata della tumulazione provvisoria è fissata dal Comune, anche tramite il soggetto gestore, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori purché tale periodo sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 36 mesi.
 5. Il canone di utilizzo è calcolato in mesi, con riferimento al periodo intercorso tra il giorno di stipula della concessione provvisoria al giorno in cui avvenga l'estumulazione del feretro; le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni sono computate come un mese intero.
 6. Nell'eventualità di tumulazione definitiva anticipata rispetto alla scadenza della concessione provvisoria, non scatterà alcun diritto di rimborso.
 7. Scaduto il termine di cui al comma 4 senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva tumulazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Comune, anche tramite il soggetto gestore, previa diffida, provvede a tumulare il feretro in avello comunale.
 8. E' consentita con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

Art. 35 - Progettazione e costruzione di sepolture private - "Sepolcri di Famiglia"

1. I progetti di sepolture private a uno o più posti sono approvati dal Responsabile del Settore competente per l'edilizia privata, previa acquisizione del parere dell'A.S.L., secondo le disposizioni di cui al Capo XVIII del D.P.R. 285/1990 "Regolamento di Polizia Mortuaria" e quelle specifiche contenute nel presente regolamento.
2. Il Comune, nella progettazione delle costruzioni cimiteriali, può prevedere, oltre alla costruzione di loculi e cellette, anche la costruzione di tombe a struttura e tipologia ripetitiva destinate alle sepolture private cd. "sepolcri di famiglia".
3. I progetti di costruzione delle cappelle o edicole per sepolture private, o per la rifinitura dei "sepolcri di famiglia" devono essere presentati, per l'approvazione entro 12 mesi dalla stipula del contratto di concessione.
4. Il manufatto deve essere realizzato entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto, pena la dichiarazione di decadenza, previa diffida, della concessione in oggetto. Le opere devono essere realizzate nel più breve tempo possibile onde evitare disagio e disservizi. L'Amministrazione procede alla verifica dell'opera ed al rilascio di tutti gli atti necessari al fine dell'uso del sepolcro. In caso di non ottemperanza all'esecuzione dei lavori secondo il progetto approvato, l'Amministrazione provvede, previa diffida, a dichiarare la decadenza della concessione in oggetto.

5. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Art. 36 - Manutenzione dei sepolcri

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle sepolture private deve essere eseguita a cura e spese degli stessi concessionari. I concessionari e loro successori ed aventi diritto sono responsabili in solido.
2. La manutenzione, di cui al precedente punto, comprende:
 - a) interventi tesi a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni;
 - b) esecuzione di restauri ed opere che l'Amministrazione Comunale, anche tramite il soggetto gestore, riterrà opportuno o indispensabile prescrivere per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene;
 - c) rimozioni di eventuali abusi.
3. Nei casi indicati alle lettere a) e b) i concessionari, prima di procedere all'esecuzione dei lavori, dovranno ottenere regolare autorizzazione dal Comune, anche tramite il soggetto gestore.
4. Alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti di uso comune - delle costruzioni di cui al comma 1. - provvede il Comune, anche tramite il soggetto gestore.
5. In caso di inerzia dei concessionari, il Comune, anche tramite soggetto gestore, adotta i provvedimenti contingibili e urgenti in materia edilizia, di polizia locale e di igiene per motivi di sanità o di sicurezza pubblica ed esegue gli interventi a spese degli interessati.
6. In caso di inadempimento a tali obblighi, nei termini del presente Regolamento, si avrà la decadenza della concessione.
7. Qualora la costruzione, in tutto o in parte, sia dichiarata indecorosa o pericolante, l'Amministrazione Comunale, anche tramite soggetto gestore, potrà sospendere la tumulazione di salme subordinandola alla esecuzione dei lavori occorrenti.

CAPO VI – DISPOSIZIONI PER LA CREMAZIONE, DISPERSIONE E AFFIDAMENTO DELLE CENERI

Art. 37 - Riferimenti normativi

1. La materia è disciplinata dal Capo XVI del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990; dalla legge 30 marzo 2001, n. 130; dalla legge regionale 4 luglio 2007, n. 24, dal Regolamento Regionale 11/03/2008, n.1 e dalle norme del presente Regolamento.

Art. 38 - Crematorio

1. Il Comune di Albissola Marina non dispone di impianto di cremazione e pertanto si avvale dell'impianto funzionante più vicino. La tariffa dovuta per il servizio di cremazione è totalmente a carico dell'utenza e verrà versata direttamente al Comune dove viene effettuata l'operazione in oggetto.

Art. 39 - Cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato civile del luogo ove è avvenuto il decesso, ovvero ove è sepolta la salma, a richiesta dei familiari o di avente titolo ed in presenza delle condizioni di cui all'art. 79 del D.P.R. 285/1990, all'art. 3 della legge 130/2001 e s.m.i. ed all'art. 2 della L.R. 24/2007 e s.m.i.
2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, attraverso una delle seguenti modalità:
 - a) Disposizione testamentaria del defunto;
 - b) Iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri;
 - c) In mancanza di disposizioni del defunto, le stesse possono essere date dai soggetti nell'ordine in appresso indicato: coniuge, componente dell'Unione Civile o, in difetto, il parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile - eredi testamentari istituiti qualora non rientranti nelle precedenti categorie o da persona convivente *more uxorio* o altro soggetto interessato, purché non si oppongano altri aventi titolo. In caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, viene considerata la volontà dalla maggioranza assoluta di essi manifestata all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza o di decesso.
 - d) Volontà manifestata dal tutore in caso di minore o di persona interdetta.
2. È consentito cremare i resti mortali di salme inumate da almeno 10 anni o tumulate da almeno 20 anni, secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione o, in caso di irreperibilità dei familiari, dopo 30 giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio on-line di un pubblico avviso. Nel caso di cremazione di resti mortali è competente il Comune di sepoltura.
3. Alle spese per la cremazione e per il trasporto della salma presso l'impianto crematorio e delle ceneri al cimitero provvede la famiglia del defunto. Sono fatti salvi i casi di persone indigenti, o appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.⁽⁵⁾
4. Compiuta la cremazione, le ceneri vengono:
 - a) raccolte in apposita urna cineraria sigillata, riportante all'esterno cognome e nome, data di nascita e di morte del defunto e sistemata a richiesta in apposite cellette, o tumulata in altra sepoltura, anche già contenente un feretro, resti mortali o ceneri, purché ne sia possibile la decorosa collocazione;
 - b) conferite nel cinerario comune qualora la famiglia non abbia provveduto ad altra destinazione, ovvero disperse o affidate agli aventi titolo su richiesta dei medesimi e previa autorizzazione comunale per la dispersione o conservazione in luoghi diversi.

⁵ Art. 1, comma 7bis del D.L. 392/2000 convertito con modificazioni nella legge 26/2001

Il conferimento delle ceneri in cinerario comune o nel “Giardino del ricordo” rappresenta una scelta definitiva.

Art. 40 - Urne cinerarie

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa.
2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni richieste, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.
4. La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del crematorio, il secondo deve essere trasmesso a chi ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione. Il terzo esemplare del verbale deve essere conservato da chi prende in consegna l'urna e costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.

Art. 41 - Affidamento delle ceneri

1. L'affidamento delle ceneri deve avvenire nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'Ufficiale dello Stato civile, resa da un familiare come indicato all'art. 39, comma 2 lett. c) del presente Regolamento⁽⁶⁾
2. L'Ufficiale di Stato civile autorizza l'affidamento delle ceneri nell'ambito del territorio comunale.
3. La richiesta di affidamento deve contenere:
 - a) Le generalità del richiedente;
 - b) Le generalità della persona defunta;
 - c) L'indicazione del luogo di conservazione delle ceneri;
 - d) L'impegno da parte dell'affidatario a
 - custodire l'urna debitamente sigillata, secondo le vigenti disposizioni di legge e a non affidarla ad altre persone, neppure temporaneamente;
 - comunicare ogni variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria, all'Ufficiale di Stato civile del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, entro 30 giorni dalla data in cui si è verificata la variazione stessa;
 - consentire l'effettuazione, nei locali adibiti quali deposito dell'urna, di accertamenti di verifica e controllo attraverso il personale specificatamente incaricato.
3. L'affidamento ha luogo rispettando le seguenti prescrizioni:
 - a) l'urna, debitamente sigillata, deve riportare i dati identificativi del defunto;

⁶ Sentenza del 15/12/2014 del Tribunale di Treviso – Sezione Prima Civile

- b) l'urna è conservata all'interno dell'abitazione indicata. Sono esclusi come luoghi di conservazione: le aree cortilive, i giardini di proprietà e condominiali, nonché manufatti esterni all'abitazione o di pertinenza della stessa;
 - c) l'affidatario assicura la custodia dell'urna, garantendo che non venga manomessa in alcun modo né profanata;
 - d) l'urna non può essere affidata, anche temporaneamente, a terze persone, in mancanza di specifica autorizzazione del Comune;
 - e) il luogo di conservazione dell'urna può essere variato solo previa tempestiva comunicazione al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione; qualora il nuovo luogo di conservazione sia in Comune diverso, occorre una nuova autorizzazione per l'affidamento nonché per il trasporto delle ceneri.
4. Ogni affidamento di urna cineraria e ogni relativa variazione sono trascritti in apposito registro tenuto dall'Ufficio di Stato Civile, anche con l'ausilio di strumenti informatici, con le seguenti indicazioni:
- a) data anagrafici del defunto, dati anagrafici dell'affidatario e luogo di conservazione dell'urna;
 - b) indirizzo del nuovo luogo di conservazione e data, in caso di variazioni;
 - c) data di eventuali ispezioni svolte nei luoghi di conservazione e risultanze riscontrate.
1. Il Comune, mediante la Polizia Municipale, può procedere in qualsiasi momento a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione dell'urna cineraria.
2. L'affidamento si conclude soltanto con il decesso dell'affidatario ovvero con la rinuncia all'affidamento.
In caso di decesso o di rinuncia dell'affidatario, i soggetti di cui comma 1 del presente articolo dovranno, alternativamente, presentare una nuova richiesta di affidamento dell'Urna cineraria, oppure conferire le ceneri nel cimitero comunale.
3. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce, in nessun caso, implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

Art. 42 - Dispersione delle ceneri

- 1. La dispersione delle ceneri risultanti dalla cremazione è consentita con le modalità previste dalla Legge n. 130/2001, dall'art.4 della Legge Regione Liguria n.24/2007 e dall'art. 4 del Regolamento regionale 11/03/2008 n. 1, nel rispetto della volontà del defunto.
- 2. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, anche per affondamento, nei luoghi di cui al comma 5 del presente articolo, è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso o del luogo ove sono tumulate le ceneri.
- 3. Nel caso in cui la dispersione avvenga in un Comune diverso da quello dove è avvenuto il decesso, oltre all'autorizzazione di cui al comma 2, occorre il nullaosta del Comune in cui viene effettuata la dispersione.
- 4. Non è ammessa la dispersione di una sola parte delle ceneri né la divisione delle stesse in più parti.

5. Le prescrizioni ed i luoghi individuabili per la dispersione delle ceneri sono:
 - a) area cimiteriale appositamente individuata;
 - b) area privata aperta e con il consenso del proprietario, senza dare luogo ad attività aventi fini di lucro;
 - c) in natura, a non meno di 50 metri di distanza da manufatti stabili e a non meno di 50 metri dal perimetro di demarcazione di strade e aree regolarmente percorribili;
 - d) in mare, laghi e fiumi la dispersione è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti e non è consentita nei tratti soggetti a campionamenti per l'idoneità alla balneazione quando gli stessi vengono effettuati;
 - e) in mare la dispersione è consentita a non meno di 300 metri dalla costa, dalla riva o dal porto di approdo più vicino;
 - f) è vietata la dispersione in tutte le zone di rispetto previste a tutela delle risorse idriche destinate al consumo umano (zone di captazione, di derivazione, di salvaguardia riferite alle acque superficiali, sotterranee, di falda o di pozzo) come individuate dalla normativa vigente;
6. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3 comma 1, n. 8 del D.Lgs. 30.04.1992 n.285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni.
7. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere:
 - a) le generalità del richiedente;
 - b) le generalità della persona defunta;
 - c) il luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse nonché la data e l'ora;
 - d) la dichiarazione che non sussistono impedimenti alla dispersione, derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica sicurezza;
 - e) la dichiarazione nella quale vengano indicate le modalità di smaltimento dell'urna nel caso in cui non sia consegnata agli operatori cimiteriali (che provvederanno allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente).
 - f) Nel caso in cui la dispersione avvenga in area privata è necessario allegare l'autorizzazione, in originale, del proprietario dell'area ove vengono disperse le ceneri con dichiarazione che la dispersione non è oggetto di attività avente fine di lucro;
8. La richiesta di autorizzazione alla dispersione è altresì corredata dagli atti comprovanti la volontà del defunto di essere disperso. Tale volontà può risultare, oltre che nelle forme previste dalla legge, anche da dichiarazione resa, di fronte ad un pubblico ufficiale con sottoscrizione appositamente autenticata, dai congiunti che riferiscono la volontà verbale manifestata in vita dal defunto di essere disperso, nonché il luogo della dispersione e la persona incaricata della stessa.
9. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri, senza indicare il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dai congiunti. Allo stesso modo è individuata la persona incaricata della dispersione qualora non fosse stata citata. Nel caso in cui gli interessati non indichino il luogo di dispersione e/o la persona incaricata trascorsi novanta giorni dalla cremazione, l'Ufficiale di Stato Civile autorizza la dispersione delle ceneri nel cinerario del cimitero del Comune di residenza del defunto da effettuarsi tramite un proprio incaricato individuato tra i soggetti di cui ai punti f) e g) del seguente comma.

10. La dispersione delle ceneri, autorizzata ai sensi di legge, potrà essere effettuata da:
 - a) coniuge o componente dell'unione civile,
 - b) figli,
 - c) altri familiari aventi diritto, come indicati all'art. 39, comma 2, lett. c) del presente Regolamento,
 - d) esecutore testamentario,
 - e) legale rappresentante di associazione per la cremazione a cui il defunto era iscritto,
 - f) personale appositamente autorizzato dal Comune,
 - g) soggetto gestore dei servizi cimiteriali,
 - h) imprese che esercitano l'attività funebre
11. L'incaricato della dispersione deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'Ufficiale di Stato civile o effettuata con modalità contrastanti con le disposizioni di legge, nonché l'abbandono dell'urna.
12. L'Ufficio di Stato Civile predispone apposito registro, anche a tenuta informatica, in cui sono annotati, in ordine cronologico, le dispersioni delle ceneri con l'indicazione: dei dati anagrafici e della residenza del soggetto che provvede alla dispersione, dei dati anagrafici del defunto, del luogo ove le ceneri saranno disperse, la data e l'ora, il nulla-osta del competente Comune ove ha avuto luogo la dispersione.

CAPO VII – OPERAZIONI CIMITERIALI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 43 - Riserva di competenza

1. Spetta al Comune, anche tramite soggetto gestore, lo svolgimento di tutte le operazioni connesse alla gestione dei Cimiteri.

Art. 44 - Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono, di norma, dopo un decennio dalla inumazione e possono aver luogo in tutti i mesi dell'anno con preferenza per i mesi da gennaio a giugno e da settembre a dicembre.
2. La regolazione delle esumazioni ordinarie è di competenza del Responsabile del servizio con proprio atto.
3. Il Servizio cimiteriale, avvalendosi anche del soggetto gestore, curerà la stesura di un elenco distinto per cimitero, con l'indicazione delle salme da esumare. Gli elenchi saranno pubblicati sul sito on-line del Comune, affissi nelle bacheche presenti sul territorio comunale e nelle bacheche poste all'ingresso dei Cimiteri entro il 1° novembre dell'anno precedente la prima scadenza. Il Servizio provvederà all'invio di comunicazione scritta ai parenti diretti reperibili negli archivi informatici comunali.

4. I soggetti di cui all'art. 4 del presente regolamento devono versare anticipatamente la tariffa prevista per il servizio di esumazione ordinaria e, se interessati, possono presenziare allo svolgimento di dette operazioni.
5. Agli operatori cimiteriali spetta stabilire se il cadavere risulta mineralizzato o no al momento dell'esumazione.
6. I resti risultanti dall'azione dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, rinvenuti in occasione delle esumazioni, salvo che diversamente non disponga la eventuale domanda dei familiari, possono essere avviati alla cremazione laddove non siano dissenzienti il coniuge o in sua mancanza i parenti più prossimi.
7. In difetto di richieste specifiche degli aventi titolo, i resti ossei rinvenuti al termine delle esumazioni sono collocati in deposito temporaneo in attesa di disposizione dei familiari per un periodo massimo di 30 giorni, anche tramite il soggetto gestore, alla scadenza del quale dovranno essere collocate in ossario comune.

Art. 45 - Esumazioni straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie, ossia eseguite prima del prescritto turno ordinario di rotazione decennale, sono ammesse soltanto nei seguenti tre casi:
 - a) Per ordine dell'Autorità Giudiziaria;
 - b) Per traslazione in altra sepoltura o per cremarle.
2. Le esumazioni straordinarie di cui alla lettera b) devono essere richieste con apposita domanda che dovrà contenere precise indicazioni sulla destinazione della salma e saranno autorizzate previa valutazione del rischio tecnico di cedimento di sepolture limitrofe e della movimentazione manuale del feretro e successivamente alla verifica dell'avvenuto versamento dell'apposita tariffa.
3. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, le esumazioni straordinarie sono disposte con apposito atto del Sindaco e non possono essere eseguite nel periodo dal 01 maggio al 30 settembre.

Art. 46 - Estumulazioni

1. Le estumulazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono ordinarie quelle che si eseguono allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 30 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a) a richiesta dei familiari per trasferimento ad altra sepoltura o altro Comune se la permanenza del feretro sia inferiore a 30 anni;
 - b) su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

4. Le estumulazioni straordinarie di cui alla lettera a) del comma precedente, sono autorizzate con apposito atto del Sindaco. L'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede può essere autorizzata solo previa constatazione della perfetta tenuta del feretro e che tale trasferimento può essere eseguito senza alcun pregiudizio per la salute pubblica. In caso di non perfetta tenuta del feretro, si potrà consentire il trasferimento solamente previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.
5. Entro il mese di ottobre di ogni anno il Responsabile del servizio competente cura la stesura dello scadenario delle concessioni temporanee dell'anno successivo.
6. Tale elenco sarà pubblicato all'albo pretorio e nelle bacheche cimiteriali in occasione della Commemorazione dei defunti e per tutto l'anno successivo. Il Servizio provvederà inoltre all'invio di comunicazione scritta ai concessionari interessati od ai loro aventi causa.
7. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione dell'attività cimiteriale.
8. I resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione, o sussistendo la stessa non è stato provveduto al versamento della tariffa stabilita per il rinnovo per una sola volta della stessa concessione, i resti saranno collocati in ossario comune.
9. Se la salma estumulata non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, essa è avviata per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.
10. Su richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, l'Ufficiale di Stato Civile può autorizzare una successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco con spesa a carico del privato.
11. Il disseppellimento di una salma tumulata in una concessione perpetua si considera estumulazione ordinaria allorquando venga eseguito dopo 30 anni dalla tumulazione.
12. Qualora l'estumulazione venga richiesta per far posto ad un nuovo feretro, ovvero per spostamento interno al Cimitero, il diritto d'uso del loculo è soggetto a nuova concessione.

Art. 47 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni e le estumulazioni sia ordinarie che straordinarie sono eseguite previo pagamento dell'apposita tariffa.
2. Il Comune di Albissola Marina eseguirà gratuitamente l'esumazione ordinaria per le salme di persone appartenenti a famiglie indigenti o bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. In quest'ultima ipotesi si procederà al recupero delle spese, qualora ne ricorrano i presupposti, nei confronti dei soggetti obbligati al mantenimento. Lo stato d'indigenza o di

bisogno è verificato e attestato dai Servizi Sociali Comunali sulla scorta delle informazioni desunte dall'attestazione ISEE in corso di validità allo scopo prodotta dai parenti del defunto.

Art. 48 - Oggetti da recuperare

1. Alla scadenza del periodo di inumazione, prima di avviare le operazioni di esumazione, previo avviso pubblicato secondo le modalità di cui al presente regolamento, il Comune procede alla rimozione dei monumenti, ornamenti e segni funerari posti sulle sepolture (sia individuali sia in campo comune). I manufatti funerari predetti non ritirati dagli aventi causa entro 30 giorni dalla data di esumazione cadono gratuitamente in proprietà del Comune.
2. Ove si presuma che, nel corso di esumazioni ed estumulazioni, sia possibile rinvenire oggetti preziosi o ricordi personali, fotografie ed arredi funerari, gli aventi causa possono darne avviso al Servizio cimiteriale del Comune, al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. Gli oggetti rinvenuti sono consegnati al richiedente e della consegna viene redatto un verbale in duplice copia, una delle quali è consegnata al richiedente e l'altra conservata agli atti presso il Comune.
3. In caso di mancata comunicazione da parte degli aventi causa, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni sono mantenuti con i resti ossei, seguendo la collocazione degli stessi (celletta ossario, ossario o cinerario comune).
4. I resti lignei e oggetti ed elementi metallici del feretro e avanzi di indumenti sono avviati a smaltimento previa riduzione alle dimensioni occorrenti, in conformità alla vigente normativa nazionale e regionale.

Art. 49 - Pulizia dei Cimiteri e cura del verde cimiteriale

1. Il Comune, direttamente o tramite Soggetto affidatario:
 - assicura la pulizia di tutte le aree, spazi e locali aperti al pubblico, con la sola esclusione dei luoghi di sepoltura privati.
 - garantisce tempestivi interventi per lo sgombero della neve dalle aree interne e di pertinenza cimiteriale e per il ripristino della tutela della pubblica incolumità e dell'accessibilità dell'utenza in seguito ad eventi calamitosi, naturali o strutturali;
 - assicura la manutenzione e cura delle aree verdi e delle alberature pubbliche, comprese quelle esterne su area di pertinenza cimiteriale.

Art. 50 - Manutenzione degli impianti cimiteriali

1. Salvo differente previsione contrattuale in caso di gestione diversa da quella diretta, spetta al Comune la manutenzione degli impianti cimiteriali intesi come il complesso degli edifici, delle strutture e delle strumentazioni cimiteriali comunali quali i muri di cinta, i viali di accesso

interni ed esterni, i parcheggi, gli acquedotti, le linee elettriche, le fognature, i montafretri, le scale per il pubblico, i carrelli.

Art. 51 - Servizio di luci votive

1. Sulle tombe ad inumazione, nonché nelle cappelle, edicole, colombari, cellette, ecc. è consentito, previa autorizzazione, apporre lampade votive elettriche, laddove tecnicamente possibile.
2. Il servizio di illuminazione elettrica votiva può essere svolto dal Comune direttamente o tramite soggetto gestore, ovvero dato in concessione a terzi.
3. In caso di servizio svolto da Concessionario, a questi spetta l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto elettrico e della realizzazione dei nuovi impianti, della sostituzione delle lampadine bruciate e dei portalampada deteriorati e del consumo dell'energia elettrica.
4. E' fatto divieto all'utente di asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere l'impianto, eseguire attacchi abusivi o quanto altro possa, in qualunque modo, apportare variazione all'impianto stesso.
5. I contravventori saranno tenuti alla rimozione di quanto illecitamente eseguito, salvo risarcimento del danno apportato e salvo la eventuale azione civile e penale che da parte del Comune dovesse essere promossa.

Art. 52 - Disciplina dell'ingresso nei Cimiteri

1. Nei Cimiteri si entra a piedi o mediante mezzi idonei a colmare deficit di deambulazione (ad esempio carrozzelle e passeggini) salvo quanto previsto nei successivi commi 3, 4 e 5.
2. E' vietato l'ingresso:
 - ai minori di anni dieci, se non accompagnati da un adulto;
 - a persone munite di contenitori utilizzabili per il possibile asporto di oggetti cimiteriali, se non autorizzate dal personale addetto;
 - a persone il cui comportamento e le condizioni esteriori siano in contrasto con la sacralità del luogo;
 - a persone dedite alla questua;
 - a persone che intendano svolgere una qualunque attività commerciale.
3. Il Comune, anche tramite il soggetto gestore, può autorizzare l'ingresso di visitatori a bordo di veicoli, per motivi di salute, età o altra natura, fissandone le modalità di ingresso e di sosta all'interno. Il permesso di cui sopra, di durata anche superiore ad un giorno, può essere subordinato alla presentazione di specifica documentazione.
4. I veicoli ammessi all'interno debbono obbligatoriamente sostare sul viale principale del campo, seguire rigorosamente il percorso eventualmente indicato nella autorizzazione e sono

soggetti alle norme del vigente Codice della Strada; gli stessi sono comunque tenuti a procedere a velocità non superiore a 10 Km. orari.

5. Il Comune, anche tramite il soggetto gestore, potrà sospendere le autorizzazioni di cui al precedente comma 3 in occasione di particolari cerimonie civili o religiose, limitatamente ai reparti o zone cimiteriali interessate dalle stesse.

Art. 53 - Divieti di atti e comportamenti

1. Nei Cimiteri è vietato ogni atto o comportamento incompatibile con la sacralità del luogo e precisamente:
 - tenere contegno chiassoso, parlare ad alta voce, eseguire cerimonie che, non rientrando nella consuetudine, non siano state preventivamente autorizzate secondo le indicazioni di cui al successivo art. 54 entrare e circolare con biciclette o veicoli non autorizzati;
 - introdurre oggetti irriverenti rispetto al culto dei defunti;
 - collocare o rimuovere da tombe altrui, fiori, piantine, vasi, ornamenti, lapidi, fatta salva apposita autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali;
 - gettare rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
 - calpestare aiuole o danneggiare alberi;
 - sedere sui tumuli o sui monumenti;
 - imbrattare lapidi o muri;
 - esercitare qualsiasi forma di pubblicità;
 - fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali;
 - eseguire lavori di qualsiasi natura sulle tombe senza le preventive autorizzazioni;
 - turbare lo svolgimento di cortei, riti religiosi o cerimonie di commemorazione;
 - portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto di proprietà comunale o altrui;
 - introdurre animali non provvisti di adeguati strumenti di custodia, che possono imbrattare l'ambiente o disturbare la quiete tipica del luogo.
2. I predetti divieti, in quanto applicabili, si estendono anche all'area di rispetto esterna al Cimitero.
3. Chiunque, all'interno dei Cimiteri o nelle predette aree, tenga un contegno scorretto o irrispettoso verso il culto dei morti, deve essere immediatamente allontanato e diffidato dal personale addetto alla vigilanza, e, quando ne sia il caso, denunciato alle autorità competenti.
4. Il gestore si occupa di garantire il rispetto del divieto di accesso al cimitero al di fuori dell'orario di ingresso. A tal fine può disporre anche di accordi con istituti di vigilanza e/o prevedere la collocazione di impianti di video sorveglianza.

Art. 54 – Cerimonie, celebrazioni, riti religiosi

1. Nell'interno del Cimitero è permesso lo svolgimento, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti, di cerimonie e celebrazioni commemorative, di riti religiosi delle confessioni non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.
2. L'organizzazione delle cerimonie e dei riti religiosi è a carico dei richiedenti, previa autorizzazione del Comune, anche tramite soggetto gestore.
3. Per le celebrazioni che non implicano l'utilizzo di mezzi particolari e che mobilitano un numero di persone tale da non creare disagio per gli altri visitatori non è necessaria alcuna autorizzazione preventiva, essendo sufficiente la semplice segnalazione.

CAPO VIII – CONCESSIONI CIMITERIALI**Art. 55 - Sepulture private**

1. Nei limiti previsti dall'art. 35 del presente Regolamento, il Comune può concedere l'uso di aree cimiteriali e di manufatti a famiglie e comunità per la realizzazione di sepolture private a sistema di tumulazione individuale.⁽⁷⁾
2. Sulle aree è consentita la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività e altre forme di sepoltura ammesse dalla normativa.
3. Data la natura demaniale di tali beni, il diritto d'uso di una sepoltura deriva da una concessione amministrativa e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune. I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della concessione non rinnovata, di proprietà del Comune come previsto dall'art. 953 del C.C.
4. La concessione di cui ai precedenti commi è subordinata al pagamento del corrispettivo di cui all'apposito tariffario stabilito con deliberazione della Giunta Comunale.
5. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dalla legge rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

⁷ Vedi art. 90 del D.P.R. 285/1990

Art. 56 - Diritto d'uso nelle sepolture private

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato:
 - a) ai concessionari e loro familiari per le sepolture private concesse a persone fisiche;
 - b) alle persone contemplate negli specifici ordinamenti o nell'atto di concessione per le sepolture private concesse ad Enti (confraternite, corporazioni, istituti);fino al completamento della capienza del sepolcro, salve diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 93, commi 1 e 2, DPR n. 285/1990, nonché delle disposizioni di cui al presente capo, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dall'unito civilmente, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, estesa agli affini, fino al 6° grado.
3. Per il coniuge, l'unito civilmente, gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è acquisito dal titolare della concessione al momento del rilascio della stessa. Per i collaterali e gli affini, la sepoltura è autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con un'apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, da presentare al Comune, anche tramite soggetto gestore, che autorizza il seppellimento.
4. Su richiesta dei concessionari, in conformità a quanto previsto dall'art. 93, comma 2, del D.P.R. n° 285/90, può essere consentita nelle sepolture private la tumulazione di salme, resti o ceneri di persone che risultino essere state con loro conviventi o che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei loro confronti.
5. Allo scopo di estendere il diritto d'uso a salme, resti o ceneri di persone indicate nel precedente comma 4 i concessionari dovranno presentare al Comune, anche tramite soggetto gestore, apposita domanda nella quale occorre specificare le ragioni della richiesta su apposita dichiarazione presentata ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
6. Rimangono tassativamente escluse dal diritto di sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
7. Il diritto di sepoltura privata concesso non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art. 57 - Modalità di assegnazione delle concessioni

1. L'assegnazione di aree e di manufatti avviene di norma secondo l'ordine di presentazione della richiesta nei limiti della disponibilità; la Giunta Comunale si riserva in circostanze particolari di stabilire specifiche modalità di rilascio delle concessioni anche attraverso l'indizione di appositi bandi.

2. La concessione, regolata da schema contratto-tipo approvato dal Responsabile del Servizio competente, è stipulata, previa assegnazione del manufatto, da parte del Comune, anche tramite il soggetto gestore.
3. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione, la sua identificazione e il numero dei posti salma realizzabili o realizzati nel caso di concessione di aree o tombe di famiglia;
 - b) la durata;
 - c) la o le persone concessionarie o, nel caso di Enti o collettività, il legale rappresentante pro-tempore;
 - d) il nominativo degli aventi diritto alla sepoltura o i criteri per la loro individuazione;
 - e) gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza;
4. Il rilascio di una concessione è subordinato al pagamento del corrispettivo stabilito con delibera della Giunta Comunale.
5. Più concessionari possono richiedere al Comune congiuntamente una concessione indicando la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa; analogamente i concessionari possono richiedere la suddivisione di una concessione già esistente.
6. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 21 del DPR n. 445/2000; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure formulata separatamente da tutti gli stessi.
7. Il diritto di sepoltura dei concessionari originari è comunque tutelato anche nel caso in cui non si sia provveduto a ripartire in quote la concessione.

Art. 58 - Concessione di loculi e cellette

1. I loculi e le cellette cimiteriali possono essere concessi soltanto per la tumulazione delle salme, dei resti e delle ceneri relative a persone aventi diritto, come indicato dall'art. 25 del presente Regolamento
2. La concessione può avvenire solo in presenza di:
 - salma per i loculi o colombari;
 - resti o ceneri per le cellette ossario o cinerarie;
3. In deroga al comma precedente ed in caso di disponibilità strutturale del Cimitero, la concessione può essere effettuata anche per tumulazione di persone attualmente in vita che abbiano i requisiti indicati all'art. 25 del presente Regolamento.
4. È permesso collocare una o più cassette di resti di cui all'art. 36 del D.P.R. 285/90, od urne di ceneri di cui all'art. 80 dello stesso D.P.R. all'interno della sepoltura stessa se c'è spazio

sufficiente, secondo quanto disposto dall'art. 33 del presente Regolamento, previo pagamento della tariffa fissata con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

5. È fatto salvo per l'anticipata retrocessione al Comune del loculo o celletta inizialmente concesso, il diritto al rimborso nei casi previsti dal successivo art. 62.

Art. 59 - Concessione di permessi di costruzione e di sepoltura per famiglia e comunità

1. La concessione dei permessi di costruzione e di sepoltura per famiglie e collettività, di cui all'articolo 55, comma 2), è data in qualsiasi tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
2. La concessione non può essere fatta a enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
3. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuove costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune, anche tramite soggetto gestore, di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per la concessione di manufatti cimiteriali.

Art. 60 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni delle sepolture private sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 285/90.
2. Fatto salvo quanto previsto per le pregresse concessioni perpetue, e nell'ambito dei termini massimi stabiliti dalle vigenti normative nazionali, la durata della concessione dei sepolcri privati viene stabilita come segue:
 - a) per sepolture private - tombe di famiglia o comunità: anni 99 (novantanove) dalla data di stipulazione del contratto;
 - b) per le concessioni di loculi, colombari, cellette ossario, cellette cinerarie: anni 50 (cinquanta) dalla data di stipulazione del contratto.
3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo della concessione dietro il pagamento dell'apposita tariffa vigente e per un periodo non superiore a quello indicato al comma 2.

Art. 61 - Subentro nella titolarità di una concessione

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata a più posti, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi degli artt. 56 e 57, sono tenuti, a pena di revoca, a darne comunicazione al Comune, anche tramite soggetto gestore, entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per

aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal Comune, anche tramite soggetto gestore, esclusivamente nei confronti delle persone aventi titolo, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune, anche tramite soggetto gestore, provvede individuandolo in via temporanea tra gli aventi diritto alla sepoltura secondo i criteri di opportunità, in relazione alle esigenze dell'Ufficio di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario approvato con delibera della Giunta Comunale.

Art. 62 - Rinuncia a concessione cimiteriale e relativi rimborsi

1. Il Comune, anche tramite il soggetto gestore, ha facoltà di accettare la rinuncia di concessione di aree o manufatti a condizione che le salme, i resti o le ceneri già collocate abbiano precedentemente avuto altra sistemazione a carico dei rinuncianti.
2. La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta da tutti gli aventi diritto. Per aventi diritto è da intendersi la persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare di una quota di concessione.
3. La rinuncia determina un contratto di retrocessione del sepolcro;
4. Nel caso in cui la rinuncia sia dovuta alla volontà di trasferimento del feretro, dei resti o delle ceneri in altro Comune oppure per tumulazione in sepoltura di famiglia è riconosciuto ai rinuncianti il rimborso di una somma determinata come riportato nei seguenti commi.
5. In caso di rinuncia a concessione di manufatti costruiti dal Comune, il rimborso è pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata non fruita.
Per le concessioni perpetue il rimborso è pari al 25% della tariffa in vigore al momento della rinuncia e il periodo residuale su cui calcolare il rimborso viene stabilito in 99 anni.
6. In caso di rinuncia a concessione di aree, salvo i casi di decadenza, il rimborso è pari al 50% del valore dell'area stimato dal Comune, al momento della rinuncia, per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata non fruita.
Per le concessioni perpetue tale periodo residuale su cui calcolare il rimborso viene stabilito in 99 anni.
Qualora sull'area concessa sia stato costruito un manufatto, al concessionario è riconosciuto un rimborso pari al valore economico attribuito al manufatto da parte del Comune.
7. Nel caso di rinuncia a concessione di area, di cui al precedente comma 6, il manufatto viene rimesso nella disponibilità del Comune. Le opere ornamentali e artistiche restano di proprietà del concessionario rinunciante e a sua cura e spese debbono essere rimosse entro 60 giorni dalla presentazione della rinuncia; trascorso infruttuosamente detto periodo esse rientrano a pieno titolo nella disponibilità del Comune.

8. Nel caso di cui al precedente comma, l'Amministrazione Comunale si riserva di valutare la destinazione del bene, cioè se farne oggetto di concessione ad un privato oppure se utilizzarlo per altri fini. Nella prima ipotesi si provvederà alla concessione d'uso del manufatto aggiungendo al valore dell'area, secondo la tariffa, il valore dell'opera stimato da parte dei competenti uffici tecnici comunali.

Art. 63 - Decadenza di concessione cimiteriale

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
 - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - c) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto o quando non si siano osservati i doveri manutentivi relativi alla sepoltura previsti dal presente regolamento;
 - e) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto dalla concessione;
 - f) in tutti gli altri casi previsti dal presente regolamento;
2. Il provvedimento di decadenza della concessione è adottato previa diffida al concessionario o agli aventi diritto in quanto reperibili. In caso contrario la diffida è affissa sulla sepoltura interessata nonché all'Albo Pretorio e segnalata nel sito Internet Ufficiale.

Art. 64 - Revoca di concessione cimiteriale

1. L'Amministrazione, per specifiche e rilevanti ragioni di interesse pubblico debitamente motivate, ha facoltà di rientrare nella disponibilità di qualsiasi spazio assegnato per la sepoltura o area o manufatto dati in concessione.
2. L'Amministrazione comunale individua con proprio atto l'area di intervento e attiva la procedura per la comunicazione della revoca ai diretti interessati con le modalità di cui al precedente articolo.
3. Se il privato lo richiede, l'Amministrazione dispone di seguito una nuova concessione a titolo gratuito dell'uso di un manufatto corrispondente per dimensione e tipologia a quello originario. Detta concessione cimiteriale ha la durata pari al tempo residuo spettante alla concessione preesistente.
4. Non verrà richiesta all'interessato alcuna spesa per traslazione di salme, resti o ceneri né per la riallocazione delle opere artistiche e ornamentali qualora trasferibili.

Art. 65 - Estinzione di concessione cimiteriale

1. Le concessioni si estinguono:
 - a) Alla loro naturale scadenza, se non rinnovate;
 - b) Con la soppressione del cimitero.

2. Se gli interessati non hanno rinnovato la concessione e non hanno disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede l'Amministrazione, anche tramite il soggetto gestore, collocando i medesimi nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.
3. L'Amministrazione, anche tramite il soggetto gestore, con congruo preavviso comunica la scadenza della concessione agli interessati. Qualora i concessionari siano irreperibili, la comunicazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line e alle bacheche cimiteriali

Art. 66 - Scadenario delle concessioni

1. Lo scadenario delle concessioni ha lo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura, fatto salvo l'esercizio del diritto di rinnovo.
2. Lo scadenario delle concessioni è tenuto dal Servizio cimiteriale avvalendosi di mezzi informatici.

Art. 67 - Concessioni perpetue

1. Nel caso di loculi, cellette, avelli, tombe di famiglia assegnati con concessione perpetua prima del 10 febbraio 1976, data dell'entrata in vigore del D.P.R. n.° 803 del 21.10.1975, tale concessione decade in caso di estumulazione, per qualsiasi motivo, della salma o dei resti dell'avente diritto alla prima sepoltura. La nuova assegnazione è soggetta a durata temporanea in conformità al presente regolamento.
2. La rinuncia alla concessione perpetua può essere soggetta a rimborso nella misura prevista dall'art. 62 del presente Regolamento, qualora ne ricorrano le condizioni ivi indicate. Il manufatto resosi disponibile rientra nella disponibilità del Comune di Albissola Marina per una nuova assegnazione secondo le regole del presente regolamento.

CAPO IX – ORNAMENTI FUNEBRI

Art. 68 - Iscrizioni e ornamenti sulle lapidi

1. Sulle lapidi delle tombe dei campi di inumazione, sulle lastre di chiusura dei loculi, delle cellette ossario o cinerarie, possono essere poste a carico dei familiari: iscrizioni, fotografie, ornamenti funebri e floreali, nelle forme, misure, materiali e specie arboree conformi a quanto successivamente specificato nel presente Regolamento.
1. La vigilanza sulle iscrizioni sui marmi delle fosse dei campi per inumazione, sulle lastre di chiusura dei loculi, delle cellette ossario e cinerarie e sulle facciate delle tombe è di competenza del Servizio Cimiteriale, anche tramite il soggetto gestore, il quale accerta l'esatta corrispondenza della scritta al sepolcro e alla salma e che la scritta medesima non contenga parole sconvenienti né espressioni offensive.

2. Le lastre di chiusura dei colombari sono soggette alle seguenti prescrizioni:
 - a) tutti gli ornamenti devono essere in materiale resistente e non deturpabile (es: bronzo, ceramica, acciaio inox), essi comprendono:
 - la scritta ed, eventualmente,
 - l'effigie;
 - il porta ceri;
 - il portafiori;
 - il simbolo della fede professata in vita dal defunto che può essere raffigurato anche sui porta ceri e sui portafiori.
 - b) La scritta consiste nel cognome e nome della salma, nonché nelle date di nascita e di morte e può essere effettuata anche tramite incisione della lastra marmorea.
3. I porta lumini e i contenitori per i fiori essere disposti in modo da non danneggiare od oscurare le sepolture adiacenti.

Art. 69 - Ornamenti di tombe in campo di inumazione

1. La posa di cippi, lapidi, croci a capo delle fosse dei campi per inumazione, o delle tombe private a sterro, nonché la posa di lesene, catenelle, cancellate e altri ornamenti simili per delimitare le fosse, può essere assoggettata all'osservanza di dimensioni da stabilirsi dalla Giunta Municipale con atto deliberativo.
2. È possibile coltivare piccole aiuole, piante verdi e fiori in modo però che il cespito, i rami e le radici non abbiano ad ingombrare le altre fosse né i passaggi tra fossa e fossa ed i vialetti, né superare a maturità l'altezza di un metro e purché occupino soltanto la superficie della fossa; in caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento.

CAPO X – DITTE PRIVATE ED IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI

Art. 70 - Autorizzazioni per lavori di imprese private

1. Per l'esecuzione di lavori (nuove costruzioni, restauri, riparazioni e manutenzione) che non siano riservati al Comune, gli interessati possono avvalersi dell'opera di privati esecutori, a loro libera scelta.
2. Per rilievi di ordine tecnico o per cattivo comportamento, gli imprenditori di opere ed i loro dipendenti possono essere allontanati dai cimiteri per un periodo indeterminato o temporaneo.
3. In particolare alle imprese è vietato svolgere nei cimiteri opera di accaparramento di lavori.
4. Non può essere eseguita alcuna opera edilizia (nuova opera o modifica) senza il pertinente titolo abilitativo a seconda della tipologia di intervento.

Art. 71 - Prescrizioni e modalità da seguire nell'esecuzione dei lavori privati

1. Nell'esecuzione dei lavori le imprese private debbono attenersi scrupolosamente alle prescrizioni e modalità operative indicate dal Comune, anche tramite il gestore dei Servizi Cimiteriali.
2. In particolare debbono occupare lo spazio strettamente necessario individuato dai competenti servizi comunali e osservare il calendario e gli orari indicati.
3. I materiali di scavo e di rifiuto debbono essere di volta in volta trasportati alle discariche abilitate, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere altrui; in ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno e riparare le opere o i materiali eventualmente danneggiati.
4. La circolazione di veicoli delle imprese è ammessa solo per motivi di lavoro solo per il tempo limitato al carico-scarico di materiali e previa autorizzazione da parte dei Servizi comunali competenti che definiranno anche il percorso all'interno del cimitero.
5. I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere debbono essere introdotti il più possibile lavorati e depositati negli spazi autorizzati.
6. E' vietato attivare sull'area messa a disposizione laboratori di sgrossamento dei materiali ed erigere baracche senza il permesso del Comune, anche tramite soggetto gestore.
7. Per esigenze di servizio il Comune, anche tramite il gestore dei Servizi Cimiteriali, può ordinare il trasferimento di materiale in altro spazio.
8. Le imprese private che operano all'interno dei Cimiteri hanno la responsabilità per gli eventuali danni arrecati al Comune o a terzi durante l'esecuzione dei lavori. Inoltre sono tenute al rispetto delle norme in materia di prevenzione e protezione negli ambienti di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Art. 72 - Sospensione dei lavori privati

1. Oltre che nei giorni festivi, ogni qualvolta si verifichi la necessità e in occasione del periodo della Commemorazione dei defunti, il Comune, anche tramite soggetto gestore, indica il periodo di tempo in cui è vietata l'introduzione, la posa in opera di materiale e l'esecuzione di lavori da parte dei privati.
2. Le Imprese, in tali periodi, debbono sospendere tutte le costruzioni non ultimate, salvo i particolari casi per riconosciute esigenze tecniche concesse in deroga.
3. Nel periodo di sospensione dei lavori le imprese devono procedere alla sistemazione dei materiali e degli attrezzi, strettamente all'interno delle aree loro concesse ed il terreno adiacente deve essere riordinato e sgombrato.

Art. 73 - Vigilanza su lavori privati

1. Il Comune vigila, per quanto di competenza, sulla realizzazione dei lavori privati all'interno dei Cimiteri Comunali; esso può impartire opportune disposizioni, avanzare rilievi o contestazioni alle imprese per eventuali comportamenti difformi da quanto stabilito dalle autorizzazioni rilasciate, dal presente Regolamento, dal D.P.R. 285/90, dal T.U.LL.SS. e da altre norme e disposizioni in materia, tra cui le indicazioni ed i criteri stabiliti dalla Giunta comunale e dalle ordinanze sindacali.
2. Il Comune, anche tramite soggetto gestore, accerta altresì a lavori ultimati la regolarità degli interventi effettuati.
3. Il Comune, anche tramite soggetto gestore, vigila infine sul comportamento del personale delle Ditte ammesse all'esecuzione di lavori all'interno dei cimiteri per il quale valgono, in quanto compatibili, gli obblighi e i divieti per il personale addetto ai Servizi cimiteriali.

Art. 74 - Funzioni delle imprese di Onoranze funebri

1. Le imprese di pompe funebri in possesso delle previste licenze ed autorizzazioni, a richiesta degli interessati, possono svolgere, presso gli Uffici del Comune, incarichi delegati dalle famiglie in lutto nonché le incombenze riguardanti la salma (vestizione, incassatura, trattamenti igienici autorizzati dalla A.S.L.) e le forniture connesse ed effettuare il trasporto di salme a pagamento.
2. Le imprese di cui al comma 1 devono esporre nei propri locali garantendone la massima visibilità e mostrare a richiesta il tariffario delle prestazioni che elenchi con chiarezza i costi delle medesime, avendo cura di indicare le unità di beni e servizi offerti nell'ambito delle varie tipologie di prestazione, al fine di tutelare le famiglie in lutto.
3. Annualmente le imprese di cui al comma 1 dovranno trasmettere detti tariffari e loro aggiornamenti, completamente formulati, al Comune al fine di garantire ai cittadini la libertà di scelta nell'ambito dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre ⁽⁸⁾.
4. E' data facoltà alle imprese di identificare tipologie di interventi funebri standardizzati a costi definiti.

Art. 75 - Imprese di Onoranza funebri: divieti

1. È fatto divieto alle imprese:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di far sostare il proprio personale negli uffici e nei locali del Comune e dei Servizi Cimiteriali oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni commerciali e/o di servizio;

⁸ Art. 6 bis della legge Regione Liguria 4 luglio 2007, n. 24

- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto, per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato; di svolgere i funerali secondo modalità difformi rispetto alla richiesta ed ottenuta prenotazione degli stessi;
 - d) di svolgere i funerali secondo orari difformi rispetto alla richiesta ed ottenuta prenotazione degli stessi;
 - e) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività;
 - f) di gestire servizi mortuari presso strutture sanitarie di ricovero o cura pubbliche e private accreditate;
 - g) di omettere l'indicazione di prestazioni rese dall'elenco delle tariffe affisso al pubblico nei propri locali.
2. Con riferimento ai divieti di intermediazione e procacciamento dell'attività funebre e alla sospensione e revoca dell'esercizio della medesima attività, si richiamano le vigenti normative nazionali e regionali.

CAPO XI – DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 76 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Il presente Regolamento sostituisce integralmente il "Regolamento comunale di Polizia Mortuaria" approvato con deliberazione del C.C. n. 45/2014.
2. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della relativa deliberazione consiliare che lo approva.
3. Dalla sua entrata in vigore, cessano gli effetti di ogni altra norma comunale incompatibile con quelle contenute nel presente regolamento
4. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio al D.P.R. n. 285/1990 ed alle altre norme vigenti in materia.
5. Eventuali modifiche normative introdotte con atti di legislazione sovraordinata nelle materie oggetto del presente Regolamento si intendono recepite in modo automatico, senza necessità di modifica dello stesso.

Art. 77 - Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.
2. Per le vecchie tumulazioni di cui non risulta essere stato stipulato il relativo atto di concessione e di cui non risulta giustificazione contabile agli atti del Comune, sarà fotografata la situazione esistente al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Ogni concessione sarà regolarizzata con atto amministrativo e la durata sarà calcolata a partire dalla data di morte della salma tumulata/inumata.

Art. 78 - Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, loculi, cellette ossario, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne dovesse conseguire. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza definitiva del Giudice di ultima istanza.

Art. 79 - Vigilanza

1. La vigilanza sull'osservanza delle norme del presente regolamento nonché delle ordinanze attuative e l'accertamento delle relative violazioni possono essere affidate, oltre che agli organi di polizia, anche a dipendenti comunali nominati con apposito atto.

Art. 80 - Sanzioni

1. Salvo diversa indicazione di legge, ogni violazione alle norme del presente regolamento ed alle relative ordinanze sindacali, qualora il fatto non costituisca reato, è punita con l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, progressivamente aumentata in base alla gravità ed alla recidiva.
2. Per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie sarà notificato all'interessato il processo verbale di contestazione contenente la data, il luogo e la descrizione del fatto contestato, nonché l'importo e le modalità di pagamento, eventualmente in misura ridotta, ove ammesso. È inoltre indicata l'autorità competente, se diversa dal Sindaco, a ricevere scritti difensivi, entro 30 giorni dalla contestazione.

Art. 81 - Tutela dei dati personali

1. Il Comune di Albissola Marina garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.